

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI

TITOLO III

Modalità dell'incarico

Art.10

1.Un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una Società, secondo quanto stabilito nel presente regolamento, solo dopo aver ricevuto incarico scritto. L'incarico deve, a pena di inefficacia, essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti annualmente dalla Commissione con apposita deliberazione, tenendo conto del modello F.I.F.A. e deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.

L'incarico ha giuridica efficacia nell'ordinamento federale dalla data di ricezione dell'atto risultante dal visto per deposito, ovvero dalla data di spedizione accertata dall'ufficio postale.

2.L'incarico non può avere durata superiore a due anni. Lo stesso può essere rinnovato, purché intervenga consenso scritto di entrambe le parti. Il documento attestante la volontà di rinnovo deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione prima della scadenza dell'incarico e, comunque, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione.

3.L'agente può essere retribuito soltanto dal calciatore o dalla società che usufruisce dei suoi servizi. L'agente deve rilasciare idonea documentazione fiscale secondo le vigenti norme.

4.L'importo del compenso dovuto all'agente, è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore (esclusi benefit e i premi collettivi o individuali) risultante dal contratto depositato.

5.L'agente ed il calciatore devono convenire in anticipo, se l'agente è remunerato dal calciatore col pagamento di una somma forfettaria all'inizio del contratto di prestazione sportiva che l'agente ha negoziato per il calciatore, o mediante il pagamento di una quota annuale da effettuarsi entro e non oltre quattro mesi dalla stipula o dalla data di decorrenza del contratto stesso, per il primo anno contrattuale ed entro il corrispondente termine per gli eventuali anni successivi.

6.Se l'agente ed il calciatore non concordano il pagamento di una somma forfettaria ed il contratto di prestazione sportiva del calciatore negoziato per suo conto dall'agente ha una durata più lunga di quella dell'incarico, l'agente ha diritto alla remunerazione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell'incarico stesso. La pretesa è valida fino alla scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore.

7.In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status del calciatore comporta l'automatica decadenza dell'incarico conferito all'agente, e nessun compenso spetta allo stesso relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione.

8.Il compenso dell'agente in caso di incarico affidato da un calciatore è liberamente convenuto fra le parti. Ove esso non sia determinato è fissato nella misura del 3% dell'importo individuato al comma 4. Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso spetta all'agente. Nell'incarico devono essere esplicitamente indicate le modalità di pagamento.

9.L'agente che abbia ricevuto incarico da parte di una società ai sensi dell'art.3, comma 4, ha diritto al compenso forfettario risultante dall'atto di conferimento, a pena di inefficacia dello stesso incarico.

10.In caso di incarico conferito da un calciatore, lo stesso deve essere redatto in quadruplica copia ciascuna firmata dalle parti. Il calciatore conserva la prima copia e l'agente la seconda. Quest'ultimo invia la terza e quarta copia alla Commissione nonché alla Federazione nazionale alla quale appartiene il calciatore, ove lo stesso non sia tesserato della F.I.G.C.. La Commissione deve istituire un registro dei contratti ricevuti, avendo cura di assicurare la riservatezza dei dati contenuti conformemente alle leggi vigenti, le cui copie devono essere trasmesse alla F.I.F.A., solo dietro richiesta di quest'ultima.

11.In caso di incarico conferito da una società, lo stesso deve essere redatto in quadruplica copia ciascuna firmata dalle parti. La Società conserva la prima copia e l'agente la seconda. Quest'ultimo invia la terza e quarta copia alla Commissione nonché alla Federazione nazionale alla quale appartiene la Società, ove la stessa non sia affiliata della F.I.G.C.. La Commissione deve istituire un registro dei contratti ricevuti, avendo cura di assicurare la riservatezza dei dati contenuti conformemente alle leggi vigenti, le cui copie devono essere trasmesse alla F.I.F.A., solo dietro richiesta di quest'ultima.

12.Ciascuna delle parti, qualora ritenga sussistere ragioni di riservatezza, può effettuare il deposito dell'incarico in plico chiuso contenente altro plico sigillato, presso la Segreteria Generale della F.I.G.C.. Il Segretario Generale della F.I.G.C. deve assicurare la custodia del secondo plico sigillato. Detto plico deve essere aperto dal Segretario Generale della F.I.G.C. solo dietro richiesta motivata degli Organi della F.I.G.C. e della F.I.F.A., ovvero dietro richiesta motivata della società che ne ha curato il deposito. Comunque trascorsi due anni dalla data del deposito, il plico deve essere aperto ed il contenuto trasmesso alla segreteria della Commissione.

Copia di tale incarico deve essere trasmessa alla F.I.F.A., solo dietro richiesta di quest'ultima.

13.L'incarico ha efficacia all'interno dell'ordinamento sportivo dalla data del suo deposito presso la competente segreteria.

14.Gli incarichi relativi ai minori sono validi solo se conferiti nel rispetto della normativa F.I.F.A. e, in ogni caso di quella statale.

15.A richiesta della Commissione, ovvero della F.I.F.A., l'agente deve fornire ogni informazione unitamente ai documenti necessari.

Art.11

1.Le parti (agente, calciatore, società) possono risolvere consensualmente l'incarico in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sottoscritto dai contraenti depositato o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione. Nel caso di risoluzione consensuale devono essere regolati tutti i rapporti.

2.Il calciatore può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente il calciatore deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di revoca inviata all'agente, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. Il calciatore è comunque obbligato a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso nei termini e secondo le modalità convenute. Le parti possono stabilire all'atto del conferimento dell'incarico il pagamento di una somma predeterminata da corrispondere in caso di revoca. Ove ciò non sia stato previsto, l'agente revocato ha diritto, dietro sua espressa richiesta, ad un indennizzo non inferiore a:

Euro 2,600.00 (duemila seicento) per i calciatori di serie C2;

Euro 5,200.00 (cinquemila duecento) per i calciatori di serie C1;

Euro 15,500.00 (quindicimila cinquecento) per i calciatori di serie B;

Euro 31,000.00 (trentuno mila) per i calciatori di serie A,

secondo la categoria della Società per la quale è in atto il tesseramento a titolo definitivo, nel momento in cui la revoca viene effettuata.

Nel caso in cui il calciatore, successivamente alla revoca, stipuli un nuovo contratto, l'agente revocato ha diritto ad un indennizzo pari al 5% del compenso annuo lordo del calciatore indicato per ciascuna stagione sportiva nel nuovo contratto, qualora tale indennizzo sia superiore agli importi minimi indicati nel comma precedente. In tal caso del pagamento dell'indennizzo risponde in via solidale con il calciatore anche l'agente subentrato a quello revocato.

Ove la revoca sia avvenuta per giusta causa, dichiarata dal Collegio Arbitrale, nulla è dovuto all'agente a titolo di indennizzo. Nel caso in cui il calciatore intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa, deve a pena di decadenza, adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla data di invio della revoca.

3.La società può revocare l'incarico all'agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di revoca inviata all'agente, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. La società è comunque obbligata a corrispondere il compenso pattuito nel contratto sino alla scadenza dello stesso nei termini e nelle modalità convenute, salvo che la revoca sia avvenuta per giusta causa dichiarata dal Collegio Arbitrale.

4.L'agente può recedere dall'incarico nei confronti del calciatore con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente l'agente deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di recesso inviata al calciatore, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. Il calciatore ha diritto, su sua richiesta, al risarcimento degli eventuali danni che dovesse aver subito e che, in caso di contrasto, sono determinati dal Collegio Arbitrale di cui all'art. 23. Non spetta al calciatore alcun risarcimento nel caso in cui il recesso sia stato determinato da giusta causa.

5.L'agente, può recedere dall'incarico nei confronti della società con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.. Contestualmente l'agente deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la segreteria della Commissione copia della lettera di recesso inviata alla società, unitamente alla copia dell'attestazione postale di spedizione. La società ha diritto, su sua richiesta, al risarcimento degli eventuali danni che dovesse aver subito e che, in caso di contrasto, sono determinati dal Collegio Arbitrale di cui all'art.23.

Non spetta alla società alcun risarcimento nel caso in cui il recesso sia stato determinato da giusta causa.